Oscuramento disposto
Numero registro generale [OMISSIS]
Numero sezionale [OMISSIS]
Numero di raccolta generale 29808/2026
Data pubblicazione 21/11/2026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Alberto Giusti	Presidente
Laura Tricomi	Consigliera
Antonio Costanzo	Consigliere
Maura Caprioli	Consigliera
Elisabetta Lamarque	Consigliera Rel.

Oggetto:

SEPARAZIONE DIVORZIO

Ud. 11/11/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. [OMISSIS] R.G. proposto da:

[OMISSIS], rappresentato e difeso dall'avv. Luisa Ippolita Ghedini

-ricorrente-

contro

[OMISSIS], rappresentata e difesa dall'avv. Veronica Leoni

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. [OMISSIS] depositata l'11 settembre 2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'11 novembre 2026 dalla Consigliera Elisabetta Lamarque.

FATTI DI CAUSA

1. [OMISSIS] e [OMISSIS] si sono sposati nel 1999 e hanno avuto quattro figli: [OMISSIS], nata il [OMISSIS] 2005, [OMISSIS], nata il [OMISSIS] 2007, [OMISSIS], nato il [OMISSIS] 2010, e [OMISSIS], nato il [OMISSIS] 2012.

I coniugi si sono separati mediante accordo di negoziazione assistita del 15 dicembre 2017, che ha previsto l'affidamento condiviso dei figli, il loro collocamento

prevalente presso la madre e la regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre, oltre alla disciplina degli obblighi economici a carico di quest'ultimo.

2. Il 21 dicembre 2018 il signor [OMISSIS] ha chiesto lo scioglimento del matrimonio, domandando anche la modifica delle condizioni relative ai figli e la revoca dell'assegno riconosciuto alla moglie.

3. Con sentenza n. [OMISSIS] il Tribunale di Padova ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio e ha disposto la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori questioni. Nel corso del procedimento è stata svolta una consulenza tecnica d'ufficio ed è stato disposto un accertamento patrimoniale a cura della Guardia di finanza. Il signor [OMISSIS] ha chiesto più volte la modifica dei provvedimenti provvisori in ragione del mutamento delle condizioni economiche delle parti e del trasferimento della figlia maggiore [OMISSIS] presso la propria abitazione. Con provvedimento del 3 agosto 2023 il giudice ha disposto il collocamento prevalente di [OMISSIS] presso il padre, ha ridotto i contributi economici posti a suo carico e ha modificato la disciplina delle spese relative alla figlia.

4. Con sentenza n. [OMISSIS] il Tribunale di Padova ha confermato l'affidamento condiviso dei figli, ha disposto il collocamento prevalente di [OMISSIS] presso il padre e quello di [OMISSIS] e [OMISSIS] presso la madre, ha regolamentato i rapporti tra il padre e i due figli minori, ha ridotto il contributo paterno al mantenimento dei figli e l'assegno divorzile in favore della signora [OMISSIS] e ha confermato la ripartizione paritaria delle spese straordinarie.

5. La signora [OMISSIS] ha proposto appello. Con sentenza n. [OMISSIS] la Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha modificato la regolamentazione dei tempi di permanenza di [OMISSIS] e [OMISSIS] presso il padre, ha revocato alcune obbligazioni economiche derivanti dagli accordi di separazione, ha posto a carico del signor [OMISSIS] un contributo di euro 600 mensili per ciascuno dei figli [OMISSIS], [OMISSIS] e [OMISSIS], oltre al 75 per cento delle spese straordinarie, e ha disciplinato il mantenimento di [OMISSIS] e la percezione dell'assegno unico universale.

6. Nei confronti della sentenza della Corte d'appello di Venezia il signor [OMISSIS] ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. La signora [OMISSIS] ha depositato controricorso. Entrambe le parti hanno depositato successiva memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 337 ter c.c. (art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.), sostenendo che la Corte d'appello abbia ridotto il tempo di

permanenza dei figli presso il padre in assenza di adeguata giustificazione e in contrasto con il principio della bigenitorialità.

Con il secondo motivo si deduce l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio (art. 360, c. 1, n. 5, c.p.c.), individuati nelle difficoltà organizzative della madre nella gestione delle attività scolastiche, sportive ed extrascolastiche dei figli.

Con il terzo motivo si deducono la violazione degli artt. 315 bis, c. 3, e 336-bis c.c., nonché dell'art. 111 Cost. (art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.), oltre alla nullità della sentenza (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.), per il mancato ascolto di [OMISSIS] e [OMISSIS], entrambi ultra dodicenni al momento della decisione, resa il 15 aprile 2025.

Con il quarto motivo si deducono l'omesso esame di un fatto decisivo costituito dalle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio in ordine al calendario delle frequentazioni (art. 360, c. 1, n. 5, c.p.c.) e la violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c. (art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.), assumendo che la Corte d'appello si sia discostata dalle valutazioni del consulente senza adeguata motivazione.

Con il quinto motivo si deducono la violazione degli artt. 337 ter, quarto comma, e 337 sexies c.c. (art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.), nonché l'omesso esame di fatti decisivi (art. 360, c. 1, n. 5, c.p.c.), per avere la Corte d'appello aumentato il contributo di mantenimento e posto a carico del padre il 75 per cento delle spese straordinarie senza adeguatamente considerare l'assegnazione della casa familiare, il mantenimento di [OMISSIS], la nascita di un'altra figlia, la situazione reddituale delle parti e gli esiti degli accertamenti patrimoniali. Con lo stesso motivo si deduce inoltre la violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. (art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.) in relazione alla valutazione delle prove concernenti le condizioni economiche delle parti.

2. Il controricorso eccepisce innanzitutto "l'improcedibilità del ricorso per cassazione di controparte ex art. 369 II comma n. 2 c.p.c. perché controparte non ha allegato la copia autentica della sentenza di appello. [...] Controparte infatti si è limitata ad attestare la conformità di una copia cartacea di un documento a un non meglio identificato originale/copia conforme cartacea. L'originale della sentenza però non è cartaceo e nel fascicolo di controparte non si rinviene neppure una copia conforme cartacea della sentenza di appello".

L'eccezione è infondata. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel regime di deposito telematico degli atti, l'onere del deposito di copia autentica del provvedimento impugnato, imposto a pena di improcedibilità del ricorso dall'art. 369, c. 2, n. 2, c.p.c., è assolto non solo dal deposito della relativa copia informatica, recante la stampigliatura dei dati esterni concernenti la sua pubblicazione (numero cronologico e data), ma anche dal deposito del duplicato informatico di detto provvedimento, il quale ha il medesimo valore

giuridico, ad ogni effetto di legge, dell'originale informatico (Cass., sent. n. 12971 del 2024). Nel caso di specie, comunque, la difesa del ricorrente ha provveduto anche al deposito telematico della copia autentica della sentenza impugnata.

3. E’ opportuno muovere dalla valutazione del terzo motivo di ricorso, relativo al mancato ascolto da parte del collegio dei due figli minori, [OMISSIS] e [OMISSIS], entrambi ultradodicenni, in relazione ai quali la sentenza impugnata ha disposto la modifica del consolidato regime delle frequentazioni con il padre, diminuendo il tempo di presenza dei figli presso di lui.

Il motivo è fondato e determina l’assorbimento degli altri motivi relativi ai rapporti personali tra genitori e figli (primo, secondo e quarto motivo), oltre che la nullità della sentenza nella parte relativa a tali rapporti.

Il mancato ascolto nel corso del procedimento di secondo grado di [OMISSIS], che all’epoca in cui la sentenza impugnata è stata pronunciata aveva quindici anni, e di [OMISSIS], che allora aveva già compiuto dodici anni, si pone in contrasto frontale con il dato legislativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

In punto di fatto si deve precisare che i due minori erano stati ascoltati solo in sede di ctu e soltanto in epoca risalente, nel 2021, nel corso del primo grado di giudizio, e che nel giudizio di secondo grado si discuteva anche della possibile modifica dei tempi di permanenza presso il padre.

In punto di diritto si deve innanzitutto ricordare che nei procedimenti contenziosi il giudice deve provvedere d'ufficio all’ascolto del minore che ha raggiunto i dodici anni di età anche se l'ascolto non è stato richiesto e, in alternativa, motivare in modo approfondito sulle ragioni, fondate su considerazioni relative al miglior interesse per il minore stesso, per le quali l'ascolto è stato omesso.

La giurisprudenza di legittimità, infatti, costantemente ricorda che “l’ascolto del minore non è un atto istruttorio, ma un diritto, esercitato dal minore capace di discernimento, di esprimere liberamente la propria opinione in merito a tutte le questioni e procedure che lo riguardano, vale a dire sulle questioni che hanno incidenza sulla sua vita e sulla relazione familiare. Si tratta di un diritto personalissimo, proprio del minore di età, attraverso il quale è assicurata, a prescindere dall’acquisto della capacità di agire, la libertà di autodeterminarsi, di esprimere la propria opinione e di partecipare in prima persona, e non solo tramite rappresentante, al processo; costituisce al tempo stesso primario elemento di valutazione del miglior interesse del minore (Cass. n. 6129 del 26/03/2015; Cass. n. 15365 del 22/07/2015; Cass. n. 13377 del 16/05/2023; Cass. n. 437 del 08/01/2024). I minori, anche quando non possono essere considerati parti formali del processo, (v. Cass., n. 40490 del 16/12/2021) sono tuttavia parti sostanziali, in quanto portatori di interessi

comunque diversi, quando non contrapposti, rispetto ai loro genitori. La loro partecipazione al giudizio a garanzia del principio del contraddittorio, si realizza mediante la previsione del loro ascolto, in presenza dei presupposti di legge (Cass. n. 16410 del 30/07/2020; Cass. Sez. U, n. 22238 del 21/10/2009). [...] La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, all'art. 12, ha introdotto l'obbligo di tenere conto delle opinioni del minore in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo riguardi se si tratti di "fanciullo capace di discernimento" e "tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità". Il legislatore nazionale si è a suo tempo adeguato alla Convenzione di New York, nonché alla Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti del minore del 25 gennaio 1996, con la legge n. 54/2006, (affidamento condiviso), inserendo nel codice civile l'art. 155-sexies c.c. a mente del quale «il giudice dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento», norma il cui contenuto, per effetto delle riforme legislative che hanno interessato il diritto di famiglia e la filiazione, è transitato dapprima negli artt. 336-bis e 337-octies c.c. e oggi nell'art. 473-bis.4 c.p.c..; inoltre la legge n. 219/2012 (riforma della filiazione) ha introdotto nel codice civile il tutt'ora vigente art. 315-bis (diritti e doveri del figlio) il quale dispone che «Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento ha diritto di essere ascoltato». La scelta del legislatore nazionale sin dall'inizio è stata, ed è tuttora, quella di presumere, al di sopra dei dodici anni, la capacità di discernimento, raggiunta la quale il minore è da ascoltare, salvo che [la considerazione dei suoi best interests giustifichi] una scelta contraria" (v. per tutte Cass., ord. n. 4595 del 2025).

Ancora, questa Corte ha più volte ripetute che l'ascolto, proprio in quanto "declinato nel nostro sistema come diritto del minore, sottratto alla disponibilità delle parti e garantito dal giudice, è strumento che può essere escluso nel caso in cui venga ritenuto dal giudice manifestamente superfluo o contrario all'interesse del minore per una motivazione, forte, che operi un bilanciamento tra l'esigenza di ricostruire la volontà del minore e quella di tutelarne l'equilibrio non rinnovando, in suo pregiudizio, situazioni fonte di sofferenza fisica e psicologica (Cass., Sez. I, 08/01/2024, n. 437; Cass., Sez. I, 31 luglio 2023, n. 23247)" (Cass., ord. n. 3724 del 2026).

Questa Corte ha anche voluto precisare che è proprio - ancora una volta - in ragione della natura dell'ascolto come diritto fondamentale del minore di essere informato e di esprimere la propria opinione e le proprie opzioni nei procedimenti che lo riguardano che assume rilievo fondamentale "l'obbligo di motivazione, a cui deve adempiere il giudice, nel momento in cui non dispone l'ascolto ed anche nel caso in cui stabilisca di non procedere all'ascolto diretto, ma di avvalersi di ausiliari" e che "il mancato ascolto del minore determina un vizio della sentenza che si sostanzia in un error in procedendo, e sottoposto a censura in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c. Con orientamento condiviso

da questo Collegio, le pronunce adottate subito dopo la decisione delle Sezioni Unite [Cass., sez. un., sent. n. 22238 del 2009] hanno espressamente ricondotto tale nullità nella categoria delle nullità disciplinate dall'art. 161, comma 1, c.p.c. [...] ed è una nullità assoluta, perché attiene alla regolarità del processo e alla tutela del contraddittorio del minore, che spesso non è neppure parte in causa in senso formale, ma solo sostanziale, perché vengono adottate disposizioni che incidono sulla sua vita, a cui è, pertanto, riconosciuto il diritto di far sentire la propria voce nel procedimento che si concluderà con l'assunzione di una decisione che lo interessa da vicino. È per questo che il vizio attiene al contraddittorio, inteso in senso lato, come diritto partecipativo del minore (che si realizza, appunto, con l'ascolto) ed anche al giusto processo perché consente la tutela dei diritti del minore nel processo" (Cass., ord. n. 2981 del 2025).

Il motivo di ricorso deve quindi essere accolto in quanto nella sentenza impugnata non si ritrova alcuna motivazione in ordine alle ragioni del mancato ascolto dei due minori ultradodicenni.

4. Il quinto motivo di ricorso riguarda l'entità del contributo economico paterno al mantenimento dei figli.

Anche questo motivo risulta assorbito dall'accoglimento del terzo motivo di ricorso. La Corte d'appello di Venezia, infatti, chiamata a procedere all'ascolto dei due figli ultradodicenni ed eventualmente a rideterminare, in relazione al contenuto delle loro dichiarazioni, il regime dei tempi di presenza presso il padre, provvederà di conseguenza anche alla eventuale rideterminazione della misura dell'assegno di mantenimento a carico del padre.

5. In conclusione, va accolto il terzo motivo di ricorso, con conseguente nullità della sentenza impugnata, assorbiti gli altri motivi.

La sentenza impugnata deve essere quindi cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, la quale in sede di rinvio procederà all'ascolto di [OMISSIS] e [OMISSIS] e, anche sulla base dell'esito delle due audizioni, procederà alla eventuale rideterminazione sia dei tempi della loro permanenza presso il padre sia del contributo paterno per il loro mantenimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l’indicazione delle generalità delle parti e degli altri soggetti indicati.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 novembre 2026.

Il Presidente
Alberto Giusti